



**COMUNE DI MANIACE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

**ESERCIZIO DEL PASCOLO NEI TERRENI DEL DEMANIO DEL COMUNE DI  
MANIACE DENOMINATO GELSO - PETROSINO**

**SCHEMA**  
**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

## **Art. 1**

L'Area Affari Generali del Comune di Maniace, in esecuzione della Delibera di G.M. n. 58 del 29.04.2019 nonché della determina dell'Area Segreteria Affari generali n. 70 del 06.05.2019, concede in concessione annuale o poliennale, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, così come previsto dall'art.45 della Legge n.203/82, i lotti pascolivi di cui alla Proposta di **"Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione per l'Anno 2019"** approvata con la stessa delibera di cui sopra, ed ubicati nel territorio del demanio del comune di Maniace alle condizioni contemplate nel presente Capitolato, ed aventi le seguenti caratteristiche:

### **INSERIRE SCHEDA PROVINCIALE INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI PASCOLIVI ANNO 2019**

## **Art. 2**

In relazione alle caratteristiche dei singoli lotti che si intendono concedere, la durata della concessione è stabilita in due distinte formule contrattuali:

- con scadenza annua il giorno 31 dicembre;
- con scadenza poliennale pari ad anni 7 nel caso di istanza di concessione collegata ad impegni agro-ambientali poliennali degli imprenditori, da assumersi o già assunti, nell'ambito del PSR (misure di conversione e mantenimento dell'agricoltura biologica).

## **Art. 3**

La concessione è fatta a corpo e non a misura, con tutti i diritti attivi e passivi di transito, accesso e passo, secondo i confini sempre osservati e riconosciuti. Di conseguenza l'Amministrazione appaltante viene sollevata da ogni responsabilità circa la superficie interessata dal pascolo, rinunciando i concessionari ad ogni e qualsiasi pretesa nel caso in cui la superficie risultasse inferiore o diversamente ripartita da quella individuata nella Proposta approvata.

La concessione, sia con scadenza annuale sia con scadenza poliennale, non prevede la possibilità di tacito rinnovo e, al termine della stessa, il concessionario dovrà lasciare libero il terreno da cose e/o persone senza bisogno di preavviso da parte dei contraenti.

## **Art. 3 bis**

Per i lotti pascolivi individuati nella procedura approvata con determina dell'Area Affari Generali n. 70 del 06.05.2019 come lotti suscettibili di affidamento sia nella forma annuale che poliennale, e per i quali si sia proceduto alla stipula di un atto di concessione nella formula contrattuale annuale, è consentita la trasformazione della formula contrattuale da annuale a poliennale nel caso in cui il concessionario intenda proporre istanza per l'ammissione a misure comunitarie che prevedano, ai fini della ammissibilità, la effettiva disponibilità del bene concesso per una durata di tempo superiore all'anno.

In tale evenienza il concessionario che intenda trasformare il proprio contratto da annuale in poliennale dovrà presentare richiesta all'amministrazione concedente durante il corso di validità della concessione annuale e, comunque, non oltre i 90 giorni antecedenti la data della sua scadenza.

L'amministrazione provvederà, in assenza di motivi ostativi, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta formale del concessionario, alla stipula di un atto aggiuntivo all'atto di concessione originario, la cui durata sarà di anni 7 (sette) anni da computarsi a partire dalla data di inizio della concessione originaria, riconducendo la tipologia contrattuale dalla formula annuale a quella poliennale.

La stipula dell'atto aggiuntivo comporterà per il concessionario il pagamento, sia per l'annualità originaria che per i successivi anni, di un canone annuale pari a quello fissato a base d'asta quale lotto poliennale, maggiorato del rialzo d'asta offerto in sede di gara al momento dell'aggiudicazione del lotto

annuale originario.

#### **Art. 4**

L'individuazione dell'affidatario della concessione avverrà mediante licitazione privata, (ex art. 6 del D.lvo 228/01) secondo le procedure stabilite nell'Avviso pubblico di trattativa privata pubblicato con nota prot. n. 3458 del 06.05.2019.

Approvato e reso esecutivo il verbale di aggiudicazione definitiva, il contratto di concessione s'intenderà perfetto per l'Amministrazione, e l'aggiudicatario dovrà intervenire, entro 30 (trenta giorni) dalla relativa comunicazione, alla stipulazione del formale contratto di concessione. Se l'aggiudicatario non si presenti, senza comprovato motivo, per la stipulazione del contratto definitivo, o receda volontariamente, l'Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria di aggiudicazione ovvero, in mancanza di concorrenti, alla indizione di una nuova procedura per l'affidamento del lotto pascolivo.

In ogni caso il termine di validità della graduatoria di aggiudicazione definitiva, ai fini della stipula dei contratti di concessione, è pari a giorni 90 (novanta) dalla data della Determina Dirigenziale che la ha approvata.

A titolo di corrispettivo, il concessionario è tenuto, al momento della stipula, al pagamento del canone intero annuale. Per i contratti poliennali i canoni relativi agli anni successivi al primo saranno corrisposti dal concessionario entro e non oltre il 1° gennaio di ogni anno di validità della concessione. Il concessionario al momento della stipula della concessione resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Amministrazione concedente. Nell'ipotesi di minore durata di effettivo utilizzo da parte del concessionario delle superfici concesse al pascolo rispetto alla durata stabilita nella concessione, lo stesso non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

#### **Art. 5**

La stipula del contratto avverrà sotto condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e smi nonché in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa - ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, precedenti, in atto o successivi all'esito dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede di gara così come imposto dalla legge.

#### **Art. 6**

E' obbligo del concessionario, sia per i contratti nella forma annuale che poliennale, entro la data stabilita per la consegna del lotto pascolivo, di presentare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'amministrazione concedente e di essa si darà esplicito riscontro in sede di redazione del verbale di consegna del lotto pascolivo.

E' obbligo del concessionario, per i contratti poliennali, al momento della stipula del contratto, di presentare copia di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari ad una annualità del canone di aggiudicazione del lotto. E' fatto divieto di sub concedere, in tutto od in parte, la concessione, salvo l'eventuale consenso preventivo del concedente. Anche ottenendo questa autorizzazione, il concessionario originario si intende non di meno obbligato per l'adempimento del presente capitolato in ogni sua parte. Le spese di registrazione del contratto e consequenziali saranno a carico dell'affittuario.

#### **Art. 7**

A mezzo di personale delegato dall'Amministrazione, verrà eseguita una regolare consegna del fondo, della quale verrà redatto verbale di consegna, da firmarsi dal concessionario e dal delegato medesimo. La consegna dovrà avvenire entro e non oltre giorni 90 (novanta) dalla stipula della concessione, pena la decadenza dello stesso.

Allo scadere della concessione e sulla scorta del verbale di consegna, avrà luogo la riconsegna, all'atto

della quale il concessionario dovrà restituire il fondo allo stato in cui è stato consegnato.

In sede di riconsegna, verranno accertati e valutati gli eventuali danni provocati ai manufatti, alla chiudenda, alle piante, al fondo ed alle pozze, che il concessionario si obbliga, fin da ora, a risarcire, e la cui somma stimata dovrà essere versata all'Ente entro giorni 10 (dieci) dalla data di notifica dei rilievi.

### Art. 8

Il concessionario, nell'esercizio del diritto di pascolo, ha l'obbligo di ben governare il fondo, di migliorarlo e di non deteriorarlo, conservando l'efficienza delle stradelle, delle chiudende e di ogni altra infrastruttura demaniale presente nell'area concessa.

Il Concessionario è obbligato, pena la decadenza della Concessione, ad utilizzare a pascolo il lotto concesso ed a comunicare all'Uffici competenti, la data di effettiva immissione del proprio bestiame nel lotto stesso.

L'Ufficio provvederà alle verifiche di competenza e, ove venisse riscontrata la mancata utilizzazione a pascolo del lotto concesso, avvierà il procedimento d'Ufficio per la decadenza della Concessione.

### Art. 9

E' fatto obbligo da parte del conduttore pascolare con animali bovini, ovini e/o equini il pascolo in parola, **con espresso divieto di far pascolare quello caprino e suino.**

Il carico di bestiame ammesso al pascolo è espresso in **Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.)**, e così sinteticamente distinto per ettaro di superficie concessa:

- a) per ettaro di terreno "boscato"  
½ di capo grosso (vacca oltre i tre anni, manza e manzetta, toro, cavallo) (pari a 0,5 U.B.A.)  
oppure  
n.3 capi ovini (pari ad 0,45 di U.B.A.)
  
- b) per ettaro di terreno "nudo"  
1(uno) capo grosso (vacca oltre i tre anni, manza e manzetta, toro, cavallo) (pari a 1,0 U.B.A.)  
oppure  
n.6 (sei) capi ovini (pari ad 0,9 di U.B.A.)

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento il carico effettivo, qualora esso superi i limiti stabiliti, il concessionario sarà tenuto a pagare all'Amministrazione una penalità di € 71,00 per ogni capo in più, con l'obbligo di ridurre il carico entro due giorni dall'accertamento.

### Art. 10

Il bestiame condotto al pascolo dovrà essere munito di certificato sanitario, rilasciato dal Servizio Veterinario della competente Azienda Sanitaria Provinciale, ed in regola con le vigenti norme in materia di Polizia Veterinaria e Sanitaria. La mancata presentazione del certificato sanitario verrà punita con una sanzione come indicato nel successivo articolo 13.

Il bestiame dovrà essere identificato a norma di legge.

L'immissione al pascolo è subordinata alla preventiva presentazione al Comune di Maniace della suddetta certificazione sanitaria che attesta che l'allevamento è indenne da brucellosi e/o di altre patologie che possano determinare pregiudizio per la diffusione delle malattie.

Verificandosi malattie infettive, il concessionario provvederà all'isolamento degli animali e a dare immediata comunicazione della situazione all'Autorità competente, la quale stabilirà luogo e modalità per la sistemazione degli animali malati, nonché le misure profilattiche o curative necessarie.

Il concessionario non avrà diritto ad alcuna riduzione del canone di concessione a causa della mancata o incompleta utilizzazione delle erbe nelle zone pascolive concesse a seguito di malattie degli animali.

La mancanza dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, comporta, comunque, la decadenza del diritto alla concessione e alla perdita del deposito a garanzia versato.

### **Art. 11**

Durante il periodo di validità della concessione il bestiame potrà essere condotto al pascolo secondo le seguenti modalità:

- a) per i pascoli ubicati al di sopra dei 1.000 metri slm –dal 1° aprile al 31 ottobre
- b) per i pascoli ubicati al di sotto dei 1.000 metri slm – dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### **Art. 12**

Il bestiame durante il pascolo deve essere continuamente sorvegliato da un numero sufficiente di custodi idonei. E' fatto obbligo a non abbandonare il bestiame o farlo custodire da personale di età inferiore ad anni 16 (sedici). Per le violazioni ai divieti di cui al presente articolo, si applicheranno le sanzioni e le pene stabilite dalle norme in materia di Polizia Forestale vigenti per territorio e dalla legge regionale n. 98/1981 e s.m.i.

### **Art. 13**

Per le infrazioni al presente capitolato, oltre all'ammenda prevista dall'art. 135, del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, e s.m.i., sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- 1) Per mancata osservanza delle date di inizio e fine del periodo del pascolo: € 5,00 capo/giorno;
- 2) Per superamento del carico massimo consentito: € 5,00 per capo al giorno, con obbligo di uscire dal pascolo gli animali eccedenti entro le quarantotto ore dal rilievo;
- 3) Per pascolo vagante, cioè senza custode idoneo: € 5,00 capo/ giorno;
- 4) Per mancato isolamento degli animali colpiti da malattie infettive e per omessa presentazione agli Agenti di Polizia Giudiziaria del certificato sanitario: € 275,00 per capo.

Il concessionario colpito da tre contravvenzioni al presente capitolato non sarà ammesso per tre anni consecutivi al fitto dei pascoli di proprietà di questo Ente.

L'eventuale deferimento del Concessionario all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 636 del c.p., per il reato di pascolo abusivo perpetrato a danno dell'amministrazione concedente, comporterà l'immediata decadenza e/o revoca della concessione senza alcun diritto al rimborso del canone versato.

### **Art. 14**

Nelle visite di ricognizione compiute dal personale dei servizi tecnici verranno conteggiate le eventuali penalità precisate negli articoli precedenti.

### **Art. 15**

Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria, della chiudenda, delle strade, degli abbeveratoi e delle pozze di abbeveramento e di quant'altro esistente nel perimetro della sezione a pascolo oggetto della concessione. Il concessionario è ritenuto direttamente responsabile di qualsiasi danno che potrà essere eventualmente arrecato alle piante radicate nei boschi situati entro i confini del pascolo. E' vietata, in bosco, l'accensione di fuochi..

### **Art. 16**

Mancando il concessionario ad uno qualunque degli obblighi sopra descritti, sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante rescindere la concessione anche prima del suo termine di scadenza, con l'obbligo per il concessionario del pagamento di ogni arretrato e spese relative e con la rinuncia da parte di quest'ultimo a qualunque rifusione di danni o compensi per la cessata concessione.

### **Art. 17**

Nel corso del contratto l'amministrazione concedente, visto il comma 2 dell'art. 6 del D.lvo 228/01, potrà recedere in tutto o in parte dal contratto di concessione per chiedere la restituzione di parte o tutte le superfici concesse per ragioni di pubblico interesse legate al fine per il quale la demanialità dell'immobile è posta e nel caso di attivazione di misure comunitarie volte a valorizzare gli aspetti selvicolturali e fruizionali del lotto. In tal caso si provvederà al pagamento di un'indennità proporzionale all'importo del canone versato.

### **Art. 18**

Qualunque controversia avesse a sorgere tra le parti, sia nella interpretazione del capitolato, sia nella esecuzione di esso e sia nella risoluzione del contratto, per la quale non si sia provveduto con gli articoli precedenti, sarà definita e decisa con le procedure previste dalla Legge.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro*

Per accettazione ed impegno di adempimento

Il Concessionario Signor /a \_\_\_\_\_